

l) Dopo ciò, si concederà un tempo congruo all'avvocato ed al procuratore fiscale (il quale dovrà prendere cognizione di tutto), per compiere le proprie deduzioni che potranno essere anche in iscritto.

m) Si stabilirà il giorno della trattazione della causa e se ne manderà citazione al reo.

n) Nel giorno della causa si udiranno le deduzioni dell'accusa e della difesa, e si proferirà dal giudice la sentenza, dettandone all'attuario la parte dispositiva.

o) La sentenza poi esarata in iscritto, colla narrazione del fatto e coi motivi della giudicatura, verrà notificata al reo, il quale fra dieci giorni può appellare al tribunale superiore.

p) Dichiarato l'appello al giudice di prima istanza, deve questi trasmettere tutti gli atti processuali autentici al giudice di appello.

q) Il giudice di appello, avuti i prefati atti, e riconosciuto valido l'appello, deve notificare all'appellante che fra venti giorni si dovrà scegliere un avvocato di fiducia della Curia.

r) Presentato ed approvato il difensore (cui si potrà dare parimenti il giuramento di secreto), la causa si tratterà con procedura simile a quella di prima istanza.

Ogni Vescovo che terrà presente questo epilogo, avrà chiarita e facilitata la via per procedere sicuramente contro i chierici delinquenti, e per evitare il pericolo di sentire infermato il loro processo.

CAPO VI.

Sentenza declaratoria.

La tela processuale, di cui abbiamo a lungo parlato, vuolsi osservare per la punizione di quei delitti che portano seco la privazione del beneficio *post iudicis sententiam*. Per la punizione poi di quei delitti a cui va annessa la detta

privazione *ipso iure*, fa mestieri di una procedura più semplice; ed è qui il luogo di tenerne discorso.

Notammo a principio le precipue differenze che corrono fra l'una e l'altra specie di privazioni. Qui diciamo solamente che, per la privazione *ferendae sententiae*, vuolsi una sentenza *condannatoria*; per la privazione *latae sententiae*, basta una sentenza *declaratoria*. La prima riguarda la pena stessa, cioè la pena imposta dalla legge; ed il giudice sentenza che il reo la merita. La seconda riguarda il fatto delittuoso, a cui va *ipso iure* annessa la pena; e si sentenzia che il fatto è avvenuto in persona del reo, il quale ha già incolta la pena dal punto stesso in cui compì quel fatto (V. Reiffenst. L. I, tit. II, § 10, n. 231.).

Checchè dicano alcuni pochi, generalmente i DD. insegnano che anche per la privazione *latae sententiae* occorre la declaratoria giudiziale perchè il reo, sì nel foro esterno, come nello interno, debba subirne la pena. Lo si desume dal c. *Cum secundum*, 19, *de Haeret.* in 6, nel quale i beni degli eretici sono *ipso iure* confiscati; però i rei vengono disobbligati di consegnare al fisco da sè medesimi i loro beni; ed anzi se ne vieta la confisca prima della sentenza declaratoria del giudice. Da ciò i DD. deducono che per ogni altra pena esterna *latae sententiae*, perchè debba aver effetto, richiedesi la prefata declaratoria. Così Laymann L. I, tr. 4, c. 15, n. 6; Navarro T. II, *Commend. de datis et promiss.* not. 31, n. 44; Sanchez in *Decal.* L. II, cap. 27; n. 7; Reiffenstuel l. c. n. 227 etc.

Ed eccone la ragione. Imperocchè la legge dev'essere ragionevole e moralmente possibile. Or non sarebbe tale se costringesse lo stesso reo alla esterna esecuzione di essa, costituendolo in pari tempo accusatore di sè, giudice ed esecutore (Reiffenstuel l. c. n. 228). E poi fa d'uopo considerare che se il reo vien privato *eo ipso* del dominio di una cosa, non viene privato similmente del possesso di questa. Perchè possa venir privato anche del possesso fa mestieri della

sentenza declaratoria (Lessius L. II, *de Instit. et Iur.* c. 29 n. 64).

Quanto però al foro di coscienza, se n'eccezzuano alcuni casi, nei quali la legge stessa priva il reo di qualche cosa, senza bisogno di veruna dichiarazione. Così il Tridentino (sess. 23, c. 1 *de ref.*) priva i parroci indebitamente assenti dalla cura, dei frutti del beneficio, colla clausola " nec tuta conscientia, alia enim declaratione non secuta, retinere posse. „ — Così pure la Estrav. *Ambitosae* infligge ai prelati inferiori, che alienano senza le debite solennità i beni dei proprii beneficii, la privazione di questi *ipso facto*, colla clausola " illaque absque declaratione aliqua vacare censeantur „ — Così ancora la Costit. di S. Pio V *Ex proximo* condanna alla perdita dei frutti del proprio beneficio il chierico che non recita le ore canoniche, la quale privazione fu dichiarata da Alessandro VII di obbligo " ante sententiam declaratoriam iudicis „ (V. nostre *Consultaz. Canon.* Vol. II, pag. 94).

Il processo adunque per la sentenza declaratoria è diretto a constatare il fatto delittuoso, al quale va annessa la privazione del beneficio *ipso iure*. Ecco intanto come cotal processo va ordinato:

a) Avuta cognizione del fatto ed accertatolo con processo inquisitivo, devesi citare il reo a presentarsi in giudizio per sentire la sua sentenza declaratoria. E basta una sola citazione. " Cum enim, (dice il Monacelli, parlando della scomunica *ob clerici percussione*) agatur de excommunicatione a iure lata unica monitio est competens et canonica pro declaratione, nec requiritur trina „ (*Form. Par.* III, tit. I, n. 4).

b) Questa citazione dev'essere perentoria, vale a dire colla minaccia che, non presentandosi il reo fra un congruo tempo, lo si dichiarerà incorso nella pena (Monacelli *l. c.*).

c) Ed è così necessaria la detta citazione, che senza di essa la sentenza declaratoria sarebbe nulla: " Hanc vero unquam monitionem si iudex omitteret, declaratoria esset nulla per text. in cap. cum secundum de haeret. in 6 „ — dice il cit. Monacelli *l. c. n.*, 5.

d) Se n'eccezzua il caso, quando il fatto delittuoso sia notorio, giacchè allora non v'ha bisogno nè di citazione nè di processo (Fagnan. in cap. *Non potest*, n. 13 seqq.; Monacelli *l. c. n.* 6).

e) Presentatosi il reo in giudizio, gli si contesta il fatto delittuoso e gli si dà facoltà di difendersi, come nei processi condannatorii.

f) Seguono le prove della difesa, o con testimoni o con documenti, che si dovranno chiarire giuridicamente.

g) Dopo che il procuratore del fisco ne avrà presa conoscenza, si stabilisce il giorno della discussione, e poi si emanerà la sentenza declaratoria della incorsa pena.

h) Gli effetti di tal sentenza si estendono fino al giorno in cui s'incorse la pena della privazione, coll'obbligo della restituzione dei frutti, come si disse altrove (pag. 3): vale a dire fino dal giorno, in cui si commise il delitto, colpito *ipso iure* colla detta pena.

i) Il reo fra dieci giorni può appellare dalla detta sentenza: e tale appello ne sospende la esecuzione, giacchè vale in *definitivo et in suspensivo* (Barbosa in cap. 13 de Appell., n. 5).

l)Tranne però se trattasi di cosa notoria, giusta il cap. 13, *de Appell.*, nel quale sta detto: " Si vero publicus est et notorius (excessus) appellationis obtentu non permittas quin eos excommunicatos denunciis, ipsosque facias sicut excommunicatos cautius evitari. „ — Questo capo tratta della scomunica *latae sententiae*; ma può applicarsi altresì anche alle privazioni incorse *ipso iure*.

Sono queste le norme assegnate dai DD. per la sentenza declaratoria, quando siasi incorsa *ipso facto* la privazione dei beneficii. — Com'è chiaro, cotal sentenza richiede anche un processo, benchè più semplice e spedito. Essendone però eccezzuati i casi notorii, il più delle volte non sarà necessario il processo, essendo di per sè notorii molti de' delitti cui va annessa la privazione del beneficio. Così sono notorii per lo più, *la omessa pubblicazione della resignazione — la forma*

non osservata nella collazione delle parrocchie — il non essere promosso infra annum al sacerdozio pel conseguito beneficio parrocchiale ecc. ecc. Quando però la notorietà sia dubbia, è necessario che si proceda colla citazione del reo; e facendo questi eccezione, si vada innanzi secondo le norme stabilite, per evitare il pericolo di nullità.

Ecco quello che vuolsi tener presente dal giudice ecclesiastico perchè la sentenza della decadenza da un beneficio sia validamente e lecitamente proferita.



APPENDICE

Della rimozione economica dal beneficio.

Abbiamo procurato di chiarire i capi del diritto che puniscono un chierico colla privazione del beneficio; ed abbiamo inoltre indicate le norme pratiche e facili onde debbono essere condotti i processi per tali privazioni. Accade però talvolta che un parroco, anche senza offendere i predetti capi del diritto, si renda incompatibile a qualche cura; e invece di promuovere la salvezza del proprio gregge, è causa della sua rovina. Accade pure che con tutta la diligenza ed il buon volere del Vescovo, il processo non può compiersi colle norme prescritte, per speciali e gravi circostanze di luoghi e di persone. Non vi ha nessun rimedio per ovviare a tali insuperabili difficoltà?

Trattasi qui dei supremi interessi delle anime; del procurare cioè la loro salvezza eterna: il rimedio quindi ci dev'essere, e ci è. — Ed è appunto *la rimozione economica dal beneficio.*

Con questo rimedio bastano anche ragioni diverse da quelle sancite dal diritto per la privazione del beneficio medesimo, e si può sorvolare su molte parti del processo